









STATUTO

Edizion	e 2018 -	– 2019 –	Vitamina	C

Istituto _____



LO STATUTO È LA "LEGGE" DELLA COOPERATIVA E RAPPRESENTA UNA SORTA DI CONTRATTO TRA LA COOPERATIVA E I PROPRI SOCI PERCHÉ ENUNCIA IN MODO DETTAGLIATO LE REGOLE CUI DEVE ATTENERSI LA COOPERATIVA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. OGNI COOPERATIVA DEVE AVERNE UNO, PER ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE. QUESTE RAPPRESENTANO DELLE LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLO STATUTO DELLA VOSTRA COOPERATIVA.

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel Comune di (...) la società cooperativa denominata "(...) Società Cooperativa".

La denominazione deve sempre contenere la dicitura Società cooperativa.

Nel caso di una cooperativa sociale si avrà una società cooperativa sociale (Es.: xyz Società cooperativa sociale)

Nel caso di una cooperativa agricola si avrà una società cooperativa agricola (Es.: xyz Società cooperativa agricola)

In tutte le altre tipologie di cooperative si riporterà solamente società cooperativa (Es.: xyz Società cooperativa)

ART.2 DURATA

La società avrà durata fino al (...) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART.3 SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo (...).

Lo scopo è diverso a seconda della tipologia delle cooperativa. Esistono:

<u>COOPERATIVE DI CONSUMO</u>, il cui scopo è quello di assicurare ai soci/consumatori la fornitura di beni, sia di consumo che durevoli a prezzi più contenuti di quelli correnti di mercato.

<u>COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO</u>, il cui scopo è quello di permettere ai soci di usufruire di condizioni di lavoro migliori sia in termini qualitativi che economici, rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro.

<u>COOPERATIVE AGRICOLE</u>, il cui scopo consiste nella commercializzazione e trasformazione del prodotti agricoli con-feriti dai soci.

<u>COOPERATIVE DI ABITAZIONE</u>, che rispondono alle esigenze di soddisfare un bisogno abitativo delle persone, realizzando case che vengono poi assegnate ai soci in proprietà se la cooperativa è a "proprietà divisa" o in diritto di godimento se la cooperativa è a "proprietà indivisa".

<u>COOPERATIVE DI TRASPORTO</u>, il cui scopo è associare singoli trasportatori ai soci. La cooperativa garantisce servizi logistici, amministrativi, di acquisizione delle commesse.

<u>COOPERATIVE PER LA PESCA</u>, il cui scopo è quello di operare nel settore ittico, offrendo ai propri soci servizi di commercializzazione e di supporto.

<u>COOPERATIVE DI DETTAGLIANTI</u>, il cui scopo è svolgere attività nel settore del commercio e garantire ai propri associati servizi di acquisti collettivi, amministrativi, finanziari.

<u>COOPERATIVE SOCIALI</u>, il cui scopo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

<u>COOPERATIVE CULTURALI E TURISTICHE</u>, sono cooperative che organizzano, gestiscono e promuovono attività culturali, servizi turistici, impianti sportivi ed altre attività dedicate al tempo libero. Sono spesso costituite da operatori del campo culturale che lavorano in forma cooperativa, per cui rientrano generalmente nel campo delle cooperative di "lavoro".

Nell'articolo relativo allo scopo deve emergere bene la tipologia di "scambio mutualistico" con i soci (cooperative di lavoro, utenza, supporto).

ART.4 OGGETTO

La Cooperativa ha come oggetto (...).

Inserire l'elenco di attività che la cooperativa ha intenzione di intraprendere in coerenza con lo scopo mutualistico.

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- (...)
- (...)
- (...)

Il numero minimo per costituire una cooperativa è di tre soci/persone fisiche.

All'interno di questo articolo si devono elencare i requisiti necessari per poter entrare a far parte della compagine sociale, ricordando che è vietato qualunque forma di discrimina-zione di sesso, razza, religione, idee politiche e religiose.

Ricordarsi che nelle cooperative è un valore fondamentale il principio della porta aperta.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché l'indirizzo di posta elettronica e numero di fax
- (...)

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione a socio.

All'interno di questo articolo è necessario descrivere come formalizzare la domanda di ammissione a socio.

ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Descrivere come è costituito il capitale sociale (quote o azioni a seconda che siamo in una coop. S.r.l. o in una coop. S.p.A.). Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. La cifra massima che ogni socio persona fisica può detenere come capitale è di 100.000 euro.

ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Si possono inserire ulteriori obblighi

ART.9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di essere informati dal Consiglio d'Amministrazione sugli affari sociali della cooperativa e prendere visione dei libri sociali.

ART.10 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), il socio può recedere quando:

- (...)
- (...)
- (...)

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante (...).

Il socio può esercitare il diritto di recesso dando comunicazione al Consiglio d'Amministrazione.

Elencare le cause di recesso e le modalità di comunicazione della comunicazione di recesso.

ART.11 ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- (...)
- (...)
- (...).

Elencare i motivi per cui un socio può essere escluso dalla cooperativa. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

ART.11 LIQUIDAZIONE

In caso di esclusione o recesso le quote del socio uscente vengono restituite ed eventualmente rivalutate.

ART.13 ORGANI

Sono organi della Società:

- I' Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.

ART.14 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci, riuniti in assemblea ordinaria o straordinaria, deliberano sulle materie previste dalla legge:

- approvazione bilancio
- nomina e revoca amministratori
- nomina e revoca componenti Collegio Sindacale
- approvazione regolamenti
- modifiche atto costitutivo

ART.15 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Descrive la modalità di convocazione dell'Assemblea ricordando che l'avviso deve essere comunicato ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

ART.16 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti (...).

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti (...).

L'Assemblea delibera (...).

Si riferisce al numero di soci e di voti che servono affinché l'Assemblea sia validamente costituita e affinché la delibera possa essere ritenuta valida.

Stabilire i quorum sia per le assemblee ordinarie sia per le assemblee straordinarie.

ART.17 INTERVENTO-VOTO

Nelle assemblee ha diritto di voto chi risulta iscritto al libro soci da almeno novanta giorni. Ricordarsi che nelle cooperative vale il principio di una testa un voto, ovvero ogni socio ha diritto ad un voto qualsiasi sia l'ammontare delle quota sociale sottoscritta e versata.

ART.18 AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione è composto da (...) Consiglieri.

Il consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di (...).

Il Presidente del consiglio di Amministrazione ha il compito di (...).

L'Amministrazione della cooperativa è affidata a un Consiglio d'Amministrazione (<u>non</u> è invece più possibile prevedere un amministratore unico).

Il "CdA" è' l'organo che ha il compito di gestire l'impresa, secondo l'indirizzo determinato dall'assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è

subordinato all'assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso del mandato. Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o tra le persone rappresentanti di società associate. Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purché sia previsto statutariamente. All'interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l'ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre l'atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati), al fine di prendere atto del collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui essa è espressione

- Indicare il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.
- Indicare i compiti del Consiglio d'Amministrazione.
- Indicare i compiti del Presidente.

ART.19 COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge previsti dall'art.2543 del cc. o per scelta statutaria o delibera assembleare.

È necessario disciplinare ugualmente il Collegio Sindacale anche se non è obbligatoria la sua nomina:

- Compito del Collegio: controllo amministrativo della cooperativa.
- Composizione del Collegio Sindacale.
- Quando si riunisce.

ART.20 CONTROLLO CONTABILE

Sempre obbligatorio nel caso di una coop. S.p.A.

Nel caso di una coop. S.r.l. diventa obbligatorio nel caso in cui ricorrono i presupposti di cui all'art.2409 bis del cc. Il controllo contabile può essere affidato o al Collegio Sindacale o a un revisore unico o a una società di revisione.

ART.21 PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

• dal capitale sociale, che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- dagli strumenti finanziari (nel caso in cui la coop. preveda nel proprio statuto l'emissione di strumenti finanziari;
- dalla riserva legale formata con gli utili; da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

ART.22 RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno è "il vantaggio mutualistico riconosciuto al socio" e consiste nella la redistribuzione ai soci di parte dell'utile realizzato, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi con la cooperativa nel corso dell'esercizio. Il ristorno può consistere: in un'integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti; in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio. Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure attraverso l'aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari. È obbligatorio inserire il ristorno in statuto, ma è facoltativo erogarlo.

ART.23 ESERCIZIO SOCIALE

Un esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio.

ART.24 DESTINAZIONE DELL'UTILE

Nelle cooperative l'utile di esercizio deve essere ripartito nel seguente modo:

- A) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- B) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- C) una quota ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- D) una quota ad eventuale remunerazione degli strumenti nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente (nel caso in cui la coop. abbia previsto la possibilità di emettere strumenti finanziari);

ANNO SCOLASTICO 2018- 2019

www.cooperativeimolesi.it

E) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;

ART.25 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'intero patrimonio, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai fondi mutualistici.

ART.26 CLAUSOLA ARBITRALE

In caso di controversie promosse da soci, amministratori ecc., ovvero promosse nei loro confronti relativamente al rapporto sociale e mutualistico si può far ricorso all'arbitrato. Gli arbitri vengono nominati da un soggetto terzo.

Il compito degli arbitri (di norma tre) è quello di risolvere in tempi brevi (rispetto alla tempistica di un Tribunale ordinario) le controversie societarie